



## TRIBUNALE DI TRANI

### ORDINANZA

#### Il Giudice

- letta l'istanza di revoca e modifica dell'ordinanza e di anticipazione dell'udienza del 18/01/2017 depositata da XXXX;

- osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'istante, quest'ultima all'udienza del 04/05/2016 non ha formulato alcuna richiesta di mutamento del rito, limitandosi a chiedere la concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., termini concedibili solo all'esito della valutazione di cui all'art. 702 ter, comma terzo, c.p.c. e non prima; ciò, dopo aver essa stessa introdotto il procedimento col rito sommario e senza che il YYYY resistente nulla abbia eccepito sul punto;

- ritenuto che la norma dell'art. 183 bis, c.p.c. invocata dall'istante, si applichi, per chiara lettura testuale, al caso di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione e non viceversa, come invece ella opina;

- atteso che le parti, come già rilevato nell'ordinanza in questione, non hanno formulato richieste istruttorie nei rispettivi atti introduttivi – pur considerata la tardività del deposito della comparsa di costituzione del YYYY -, e neppure ne hanno espresse all'udienza predetta che costituisce il termine ultimo per articolarle.

Nel rito sommario di cognizione, se le parti non hanno formulato richieste istruttorie nei rispettivi atti introduttivi e neppure ne hanno espresse all'udienza in cui il giudice è chiamato ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c. a valutare se ordinare o meno il mutamento del rito da sommario a ordinario che costituisce il termine ultimo per articolarle, il giudice potrà esprimere tale valutazione sulla scorta esclusivamente delle risultanze probatorie versate in atti dalle stesse parti, procedendo col rito sommario ai sensi del

comma 5 dell'art. 702 ter c.p.c. all'accoglimento o al rigetto delle domande proposte, senza dover concedere alcun termine per la formulazione di richieste istruttorie, ipotesi che si configura nel caso di mutamento del rito in ordinario, visto l'espresso richiamo all'art. 183 contenuto nel comma terzo dell'art. 702 ter c.p.c.

Infatti, se è pur vero che la legge non prevede a pena di decadenza che il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio abbia l'onere di dedurre delle prove, cioè formulare in modo completo le richieste istruttorie, nondimeno il giudice deve valutare giusta art. 702 ter, comma 3-5, c.p.c. se la causa vada decisa con il rito sommario o con quello ordinario sulla scorta delle difese articolate dalle parti, specificamente avuto riguardo alle richieste istruttorie, la cui natura sommaria o non sommaria costituisce l'elemento dirimente tra i due riti.

Si ritiene che le parti debbano quindi proporre in modo esauriente le rispettive istanze istruttorie sin dagli atti introduttivi o, al più tardi, specificarle entro l'udienza in cui il giudice deve decidere sul rito da applicarsi sulla scorta di tali richieste (Trib. Varese 18/11/2009).

Tale adempimento delle parti costituisce un onere implicito al dettato normativo, altrimenti risulterebbe impossibile per il giudice formare il suo libero convincimento sull'idoneità della causa ad essere decisa secondo il rito sommario e indi valutare l'ipotesi di mutamento del rito come prescritto dall'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.

Allo stato, vista l'assenza di istanze di parte e considerata tardiva oltre che infondata l'istanza ex art. 183 bis c.p.c. di concessione di termini per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, formulata dalla XXXX solo con l'istanza di revoca e modifica, la causa non abbisogna di alcuna istruttoria e deve essere decisa sulla scorta della documentazione versata dalle stesse.

- ritenuto pertanto che correttamente si è disposto il rinvio all'udienza di discussione concedendo alle parti il termine per il deposito di

note conclusive e che non sussistono gli estremi per la revoca o modifica della propria ordinanza emessa all'udienza del 04/05/2016;

- rilevato che l'istante non ha addotto alcuna ragione di particolare urgenza affinché sia disposta l'anticipazione della data dell'udienza di discussione della causa stabilita al 18/01/2017, per cui anche tale richiesta va disattesa;

- visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di revoca e modifica dell'ordinanza del 04/05/2016 presentata da XXXX, confermando integralmente il proprio provvedimento.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Trani, (pubblicata 07/09/2016)

**IL GIUDICE ONORARIO**

*Avv. Enzo Varricchio*

IL CASO.it